



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 113

Ordinanza n. 113/T.V.

Chieti lì 11.04.2025

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta EDIL ASFALTI S.r.l., acquisita al prot. n. 25857 del 11.04.2025, e nulla osta di pari data del R.U.P., Ing. Tommaso Colella, con la quale si chiede l'istituzione del senso unico alternato su Via Montello per un tratto di circa 50 mt. dalla rotatoria di Via Montello-Via Napoli con direzione Via Monte Grappa dal giorno 14 aprile al giorno 18 aprile prossimi, per lavori relativi a nuovi sistemi di accesso dalla Transcollinare Chieti-Dragonara al Complesso Ospedaliero/Universitario e alla Macrozona n.1-2° lotto;

Considerato che il senso unico alternato verrà garantito con l'utilizzo di movieri durante l'orario diurno e da impianto semaforico in orario notturno;

Ritenuto, pertanto, di istituire il senso unico alternato nel tratto viario interessato dai lavori, per tutta la loro durata, con utilizzazione di movieri in orario diurno e semafori mobili in orario notturno, al fine di consentirne l'esecuzione in condizioni di sicurezza;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire i merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti,

l'istituzione del senso unico alternato in Via Montello per un tratto di circa 50 mt. dalla rotatoria di Via Montello-Via Napoli con direzione Via Monte Grappa dal giorno 14 aprile al giorno 18 aprile 2025, con utilizzazione di movieri in orario diurno e semafori mobili in orario notturno e di adeguata segnaletica stradale, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di cui in premessa.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica stradale necessaria per il senso unico alternato, nonché a fornire i semafori mobili, come previsto dal C.d.S. Resta, inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose, in conseguenza dei lavori che si andranno ad eseguire e per tutto il tempo necessario. La stessa Ditta, a fine lavori, dovrà ripristinare tutta la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, esistente prima dell'effettuazione dei lavori, eventualmente danneggiata.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta, durante l'esecuzione dei lavori:

- la recinzione dell'area occupata per i lavori, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- l'installazione, alle estremità dell'occupazione, di n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni" integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro;

- l'utilizzazione in orario diurno di almeno n. 2 movieri muniti di apposita paletta (Art. 42 Reg. C.d.S. – Fig. II 403) per la regolamentazione del senso unico alternato che verranno sostituiti da impianto semaforico in orario notturno;
- l'apposizione del segnale di preavviso di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni (figg. II.384, II.385 e II.386) corredato dal pannello integrativo indicante la distanza della strettoia secondo le modalità prescritte dall'art. 42 Reg. C.d.S.;

Si precisa che, in caso di ultimazione anticipata dei lavori, la Ditta dovrà provvedere a ripristinare la segnaletica preesistente.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni